

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 903

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori VALPIANA, BIANCO, DONATI, DE GREGORIO, BOCCIA Maria Luisa, BONADONNA, NARDINI, SILVESTRI, LUSI, RUSSO SPENA, TIBALDI, RIPAMONTI, MARTONE, BENVENUTO, MARINO e IOVENE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 2006

Modifiche alla legge 8 agosto 1985, n. 440, e rifinanziamento del fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità

ONOREVOLI SENATORI. – Lo scopo del presente disegno di legge è quello di favorire quegli interventi che possano consentire ai cittadini illustri, che versano in stato di necessità, di conservare un livello di vita decoroso. La cosiddetta «legge Bacchelli», legge 8 agosto 1985, n. 440, «Istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità», ha già costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo a favore dei cittadini italiani di chiara fama, che versino in condizioni di indigenza. Scopo di tale normativa è quello di rendere concreto un intervento dello Stato che – rendendosi interprete della

gratitudine della collettività verso quei cittadini – metta gli interessati in condizione di usufruire di un adeguato vitalizio.

Ciò si è realizzato, finora, in maniera insufficiente a causa della ridotta disponibilità finanziaria del fondo in questione che con il presente provvedimento si provvede a rifinanziare, a tal fine autorizzando la spesa di 300.000 euro per ciascun anno del triennio 2007-2009.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge vengono previste inoltre forme diverse, e più ampie, di finanziamento di quel fondo e modalità per l'assegnazione del vitalizio, tali da rispettare una domanda assai diffusa di trasparenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 8 agosto 1985, n. 440)

1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 440, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. La proposta di concessione dell'assegno di cui al comma 2 può essere formulata da singoli cittadini, associazioni, regioni, enti locali o membri del Parlamento. Essa è esaminata da un apposito comitato, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, composto da cinque cittadini che si siano illustrati negli stessi campi di attività cui fa riferimento il medesimo comma 2. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la durata di tre anni.

2-ter. La decisione sulla proposta di cui al comma 2-bis, anche se negativa, è motivata e comunicata ai proponenti entro tre mesi dalla presentazione della proposta stessa. Il decreto di concessione dell'assegno è motivato con riferimento ai meriti di cui al comma 2»;

b) all'articolo 2 dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Qualora lo stanziamento di bilancio non sia sufficiente per consentire la concessione di un assegno vitalizio, il comitato di cui all'articolo 1, comma 2-bis, è autorizzato a stipulare con gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, ovvero con banche popolari o con banche di credito cooperativo, convenzioni con cui gli enti stessi si impegnano a sostenere il relativo onere.

I-ter. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate modalità e limiti della pubblicizzazione delle convenzioni di cui al comma 1-*bis*».

2. Al comma 2 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

«*o-bis*) le erogazioni compiute ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440, e successive modificazioni, entro un limite complessivo non superiore al 2 per cento al reddito d'impresa dichiarato».

Art. 2.

*(Proroga e rifinanziamento della legge
8 agosto 1985, n. 440)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 300.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.